

VARIANTE AL P.R.G. - NEVEGAL

NORME DI ATTUAZIONE

VARIANTE

- TESTO VIGENTE PARZIALE -

VARIANTE SETTORIALE 1

Adozione: delibera di C.C. n° 241 del 17.09.1984

Approvazione: delibera di G.R.V. n° 5465 del 30.08.1988

VARIANTE SETTORIALE 2

Adozione: delibera di C.C. n° 133 del 31.03.1989

Approvazione: delibera di G.R.V. n° 6653 del 22.11.1991

Aggiornamenti:

VARIANTE P.R.G. “Campeggio in Località Nevegal”

VARIANTE P.R.G. “Parcheggio Santuario in Località Nevegal”

adozione: delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 16.02.2001

approvazione: delibera di G.R.V. n° 1142 del 18.04.2003

efficacia: dal 29.05.2003

VARIANTE P.R.G. “Norme di attuazione - Piste per sci da fondo”

adozione: delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 25.02.2005

approvazione: delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 31.05.2005

efficacia: dal 01.08.2005

... OMISSIS...

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "D"

Art. 15 – Z.T.O. D3 – C (campeggio)

Nelle zone destinate a campeggio sono ammesse tutte le strutture necessarie al funzionamento di quest'ultimo secondo le normative regionali vigenti.

Il rilascio della concessione ad eventuali adeguamenti per aumento della capacità ricettiva previa verifica dei parametri e requisiti esistenti, è consentito nei seguenti limiti:

indice di copertura:	non superiore a 0.01 mq/mq riferito alla superficie territoriale (compresa la superficie coperta esistente)
altezza dei fabbricati ad uso servizi:	non superiore a 2 piani con un massimo di ml. 7.00
altezza dei fabbricati ad uso ricettivo:	non superiore a ml. 5.00 che devono essere monopiano con/senza soppalco interno
distanza dalla strada e dai confini:	non inferiore a ml. 5.00

Art. 15 bis – Z.T.O. D3 – V (verde di servizio)

L'area vista la sua particolare valenza paesaggistica, dovrà essere mantenuta a verde, non potranno essere costruiti edifici di alcun genere né potranno esservi installate roulotte o tende e la sua funzione a servizio dell'area adiacente destinata a campeggio non darà diritto al computo per l'ampliamento della superficie ricettiva. Si dovrà avere particolare cura del verde e della manutenzione dei percorsi che potranno essere dotati esclusivamente di modeste attrezzature di sosta e relax (panchine).

... OMISSIS ...

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "F"

ZONA F.P – Nevegal (parcheggi)

In tali aree sono concesse edificazioni nel sottosuolo di manufatti ed opere relative al deposito degli autoveicoli di interesse pubblico.

Le edificazioni in superficie devono rispettare i seguenti parametri:

distanze minime:

- | | |
|--------------------------|--|
| - dalla strada | ml 5,00 o su allineamento preesistente |
| - dai confini fondiari | ml 5,00 o a confine |
| - dagli altri fabbricati | ml 10,00 o in aderenza |
| - altezza massima: | ml 12,50 |

L'altezza massima non deve comunque superare il valore più basso relativo al medesimo parametro previsto dalle norme delle z.t.o. adiacenti.

I parcheggi all'aperto debbono essere progettati e realizzati in modo da definire esattamente le superfici destinate alla sosta da quelle per le corsie di distribuzione, anche utilizzando materiali diversi; debbono essere previste alberature che consentano la ombreggiatura della maggior parte dei posti macchina, adeguate delimitazioni del parcheggio dalle strade di scorrimento o da aree circostanti destinate ad altro uso (con siepi, cordonature, passaggi o isole pedonali ...)

... OMISSIS ...

Art. 7 – PISTE E STRUTTURE SPORTIVE PER LA PRATICA DELLO SCI NORDICO

Il presente articolo sostituisce l'art. 7* delle Norme di attuazione della Variante Settoriale 2 del P.R.G. Nevegal approvata dalla G.R.V. con deliberazione 6653 del 21.11.91 - Zone per la pratica dello sci nordico - all'interno del Demanio sciabile come definito nelle tavole di PRG e disciplina inoltre la realizzazione delle piste nell'area esterna al Demanio stesso.

Nell'ambito della località del Nevegal, all'interno del Demanio sciabile la pratica dello sci nordico (sci da fondo), e attività sportive analoghe è consentita su tutti i terreni a prescindere dalla loro destinazione o classificazione di P.R.G..

Pertanto la pratica dello sci nordico (sci da fondo) e attività sportive analoghe al di fuori del Demanio sciabile è consentita anche su tutti i terreni posti al di sopra della quota di 800 metri s.l.m..

I percorsi delle piste dovranno essere previsti e realizzati nel dettaglio secondo le procedure ed i requisiti tecnici di legge (L.R. 6.3.90, n° 18, norme F.I.S.I. su creazione e omologazione piste ecc.), contenendo gli interventi e le modificazioni del terreno e della vegetazione nello stretto necessario giustificato dall'uso della pista e della sicurezza e con rispetto delle valenze ambientali.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti modalità:

1. Soggetto richiedente

Se il richiedente è costituito da un soggetto diverso da Ente pubblico, da Società o Consorzio di Sviluppo a prevalente capitale Pubblico, la realizzazione della pista e l'installazione delle eventuali strutture è subordinata alla stipula di una convenzione che stabilisca le forme ed i tempi degli interventi e le modalità di gestione in modo di garantire l'uso pubblico della stessa.

2. Disponibilità aree

L'intera area oggetto degli interventi sia in possesso del richiedente che dovrà dimostrarne la disponibilità con idonea documentazione; nel caso vi siano superfici gravate da "usi civici" pur riconoscendo che le piste e strutture di cui al presente articolo non comportano il "mutamento della destinazione d'uso" assoggettato all'autorizzazione ai sensi della L.R. 22.7.94, n° 31 il richiedente dovrà ottenere il preventivo atto di assenso dal soggetto titolare dell'uso civico o che ne cura la gestione.

3. Stato dei luoghi - interventi

La realizzazione del tracciato della pista e l'installazione temporanea di eventuali strutture di servizio, non comportino l'alterazione della morfologia del terreno né la riduzione di boschi.

Le modificazioni del terreno e della vegetazione nello stretto necessario giustificato dall'uso della pista e della sicurezza e con rispetto delle valenze ambientali, ammesse dal terzo comma, sono subordinate al ripristino del preesistente fondo o comunque alla formazione di un manto erboso – vegetale con l'impiego di essenze autoctone.

4. Manufatti o strutture

Nel corso della stagione invernale e precisamente dal 1° ottobre al 31 marzo, è ammessa l'installazione temporanea di strutture o di manufatti appoggiati sul terreno naturale senza alcuna opera di fondazione, a stretto servizio delle piste.

5. Titoli abilitativi

La realizzazione del tracciato della pista comportante interventi di modifica del terreno – anche se di modesta entità – è subordinata all'ottenimento dei titoli abilitativi nelle forme di legge (Autorizzazione ambientale, Autorizzazione idrogeologica, Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, ecc.).

L'installazione temporanea di strutture o di manufatti - appoggiati sul terreno naturale senza alcuna opera di fondazione - a stretto servizio delle piste, rientra nella tipologia di "opere dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee" di cui all'art. 3 lettera e) punto e.5 del D.P.R. 6.6.01, n° 380 e pertanto non sono soggetti a titolo abilitativo edilizio. Tuttavia, almeno 30 giorni prima della loro installazione, l'interessato dovrà presentare allo Sportello Unico dell'Edilizia, comunicazione delle opere con descrizione dell'intervento, delle motivazioni e della presunta durata, allegando inoltre una planimetria catastale in scala 1:2000, l'estratto di P.R.G., con indicati l'area interessata, elaborati grafici e documentazione fotografica. Detti interventi non sono subordinati al rispetto della normativa urbanistico – edilizia, ma solo al rispetto delle altre normative aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (es. normativa in materia ambientale, igienico sanitaria, strutturale, ecc.).